DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICA DELL'IMMIGRAZIONE E PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INGRESSO E SOGGIORNO NEL TERRITORIO NAZIONALE DEI CITTADINI DEI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

Art. 5

Repressione di attività dirette a favorire l'illecito ingresso di stranieri

Il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' sostituito dai seguenti: "8. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque compie attivita' dirette a favorire l'ingresso nel territorio dello Stato dei cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in violazione delle disposizioni del presente decreto, e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire trenta milioni. Se il fatto e' commesso, a fine di lucro, da tre o piu' persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o piu' persone, la pena e' della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da lire trenta milioni a lire cento milioni. Se il fatto e' commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in condizioni illegali al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena e' della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. 8-bis. Nei casi previsti dal comma 8 e' sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato, salvo che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio o appartenente a persona estranea al reato.". 8-ter. Qualora nel corso di un procedimento per uno dei reati di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, il cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea risulti esposto a grave pericolo per effetto della collaborazione o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore puo' rilasciare uno speciale permesso di soggiorno nel territorio dello Stato, se sussistono le seguenti condizioni:

a) l'eventuale ritorno nello Stato di appartenenza possa metterne in grave pericolo l'incolumita' personale;

b) il contributo offerto sia di eccezionale rilevanza per l'individuazione e la cattura dei responsabili o per la disarticolazionedell'organizzazione criminale;

c) non ricorrono le circostanze di cui all'articolo 7, comma 5. 8-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 8-ter, il procuratore della Repubblica comunica alla

competente autorita' di pubblica sicurezza gli elementi da cui risulti la rilevanza del contributo offerto e quelli concernenti la gravita' ed attualita' del pericolo. 8-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 8-ter e' valido per l'esercizio delle attivita' consentite ed ha la durata di un anno salvo che permangano le esigenze processuali o di sicurezza. Lo stesso e' revocato quando vengano meno le circostanze di cui al comma 8-ter o sono cessate le esigenze processuali e di sicurezza, ovvero quando la persona interessata osserva una condotta incompatibile con la sua permanenza nel territorio dello Stato.".

Versione in vigore dal 16 settembre 1996, non più in vigore dal 16 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea
Estremi	Decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477
Capo	II — Misure per la prevenzione e repressione delle immigrazioni illegali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-politica-dell-immigrazione-e-per-477-1996/art-5-repressione-di-attivita-dirette-a-favorire-l-illecito-ingresso-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it